



COMITATO DI INTERVENTO PER LE CRISI AZIENDALI E DI SETTORE
C.I.C.A.S.
VERBALE DI RIUNIONE
del 30 marzo 2020

Il giorno 30/03/2020, con inizio alle ore 14.00, presso la sede della Regione Abruzzo, in Pescara, Via Passolanciano n. 75, sala riunioni al IV piano, in modalità videoconferenza su conforme convocazione disposta dall'Assessore Regionale preposto al Lavoro, Formazione Istruzione, Ricerca e Università, Enti Locali e Polizia Locale, Politiche Sociali, con nota prot. n. 24/Segr. del 20 marzo 2020, facendo seguito al precedente incontro del 25/03/2020, si riunisce, in via straordinaria, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l'esame dei seguenti argomenti all'o.d.g.:

- 1) *Ricostituzione del Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n.280/DPG del 15/10/2019 – Approvazione del Regolamento.*
- 2) *Accordo Quadro per Emergenza COVID-19 – Interventi di sostegno al reddito in favore delle imprese abruzzesi di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” - Titolo II “Misure a sostegno del lavoro” - Art. 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”.*
- 3) *Varie ed eventuali.*

Alla riunione, presieduta dall'Assessore Piero Fioretti, sono presenti il dott. Claudio Di Giampietro, Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, il dott. Pietro De Camillis, dirigente del Servizio Lavoro e il dott. Renzo N. Iride, del Servizio Lavoro.

In modalità videoconferenza, partecipano i rappresentanti di:

- Regione Abruzzo
- Direzione Regionale I.N.P.S.
- Ispettorato Interregionale del Lavoro
- CGIL Abruzzo
- CISL Abruzzo
- UGL Abruzzo
- UIL Abruzzo
- C.N.A. ABRUZZO
- CONFCOMMERCIO ABRUZZO
- CONFAGRICOLTURA
- CONFINDUSTRIA ABRUZZO
- CONFAPI ABRUZZO
- CASARTIGIANI ABRUZZO
- CONFESERCENTI
- C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- CONFOPERATIVE ABRUZZO
- CISAL ABRUZZO
- CONFSAL ABRUZZO
- ANPAL SERVIZI SPA

In qualità di invitati e osservatori, partecipano anche i rappresentanti di:

- CONFPROFESSIONI ABRUZZO
- Ordine dei COMMERCIALISTI L’AQUILA
- Ordine dei COMMERCIALISTI CHIETI
- Ordine dei COMMERCIALISTI PESCARA
- Ordine dei COMMERCIALISTI TERAMO
- Ordine dei COMMERCIALISTI LANCIANO
- Ordine dei COMMERCIALISTI VASTO
- Ordine dei COMMERCIALISTI AVEZZANO
- Ordine dei CONSULENTI DEL LAVORO
- CLAAI ABRUZZO
- COLDIRETTI ABRUZZO
- CONFARTIGIANATO ABRUZZO
- LEGACOOP ABRUZZO
- COPAGRI ABRUZZO
- FEDERPESCA
- IMPRESAPESCA
- COGEVO
- UNCI
- CONAPI
- CONFLAVORO
- ANIAC
- ANPIT
- ANCE
- CISAL
- API

Il Presidente, apre la seduta, saluta i presenti e passa alla discussione del primo punto all’ordine del giorno:

I^ PUNTO O.D.G.

Ricostituzione del Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore, di cui alla D.G.R. n. 419 del 15/07/2019 e alla Determinazione Direttoriale n.280/DPG del 15/10/2019 – Approvazione del Regolamento.

Su proposta dell’Assessore Fioretti, si procede, con voto unanime di tutti i Componenti del Comitato, all’approvazione del Regolamento che disciplina le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato per i prossimi tre anni a partire dalla data odierna.

II^ PUNTO O.D.G.

Accordo Quadro per Emergenza COVID-19 – Interventi di sostegno al reddito in favore delle imprese abruzzesi di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Titolo II “Misure a sostegno del lavoro” - Art. 22 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”.

IL COMITATO

Richiamati

- il DPCM del 22/03/2020
- il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18
- il Decreto Legge del 02/03/2020, n. 9
- il DPCM del 08/03/2020
- il DPCM del 01/03/2020
- il DPCM del 23/02/2020

il Decreto Legge del 23/02/2020, n. 6
il D.Lgs. 14/09/2017, n. 148
il D.Lgs. 24/09/2015, n. 185
l'art. 1, comma 304 della legge 28/12/2015, n. 208
l'art. 1, comma 183 della legge 27/12/2013, n. 147

Considerato che il Decreto Legge del 17/03/2020, n. 18, ha previsto una serie di Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'intero territorio nazionale.

Il medesimo Decreto Legge, all'art. 22, in relazione all'emergenza COVID-19, prevede la possibilità di concedere un sostegno alle imprese e lavoratori, reintroducendo l'ammortizzatore sociale rappresentato dalla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e precisamente:

“Art. 22 - (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.”

Considerato che il D.L. 18/2020, prevede uno stanziamento di risorse finanziarie, a livello nazionale, pari ad € 3.293.2 milioni per l'anno 2020 e che il riparto di tali risorse è operato con uno o più decreti

interministeriali del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 3 del 23/03/2020, è stata ripartita una prima tranche di risorse finanziarie pari a 1.293,2 milioni di euro, delle risorse complessivamente previste per la concessione del trattamento di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e che alla Regione Abruzzo sono state assegnate risorse finanziarie pari a 27.157.200,00 di euro.

Ritenuto necessario ed urgente adottare un accordo quadro regionale, al fine di assicurare la CIG in deroga ai datori di lavoro di cui all'art. 22 sopra richiamato, della regione Abruzzo per contenere gli effetti dell'emergenza sanitaria e le negative ricadute economiche a seguito del COVID-19.

Richiamato il messaggio INPS 1287 del 20/03/2020, ad oggetto "*Decreto cura. Emergenza COVID, Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga*".

Richiamata la Circolare INPS n. 47 del 28/03/2020, ad oggetto "*Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.*"

ALL'UNANIMITA' CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

PER LA CONCESSIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA A SEGUITO DELL'EMERGENZA DOVUTA AL COVID-19

- 1) La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è concessa, ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con Unità Produttive ubicate nella regione Abruzzo, per i quali non trovano applicazione le tutele **previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro**, (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà, di cui al D. Lgs. 148/2015 e smi) così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
- 2) La CIGD può essere richiesta per un periodo massimo di 9 (nove) settimane, anche retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020, in favore dei lavoratori in forza presso i datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
- 3) Per ciascuna unità produttiva la CIGD può essere concessa all'interno del periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020.
- 4) Possono accedere alla CIGD tutti i lavoratori aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al punto 1), indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro, maturato presso l'azienda richiedente il trattamento, e che, a seguito ed a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19, hanno sospeso in tutto o in parte l'attività lavorativa:
 - Operai
 - Impiegati
 - Quadri
 - Apprendisti
 - Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
 - Terzo settore
 - Lavoratori a domicilio monocommessa.
 - Lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti. (INPS circ. 47 pag. 12, F)
 - Lavoratori della pesca, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, iscritti al ruolino di equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà non solo alle ore non lavorate ma soprattutto alle giornate lavorate e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a periodi non continuativi.
 - Il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione dell'attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Fermo restando che il ricorso alla cassa in deroga sarà possibile qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto

- ricorso, per altre causali, al numero massimo di giornate fruibili,. (INPS circ. 47 pag.11, F).
- 5) Possono accedere alla cassa integrazione in deroga le aziende che avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (es. le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti) (INPS circ. 47 pag. 12, F)
 - 6) Possono altresì accedere alla CIGD anche i lavoratori interessati da cambio di appalto o trasferimento ex art. 2112 del c.c., successivamente alla data del 23 febbraio 2020, prendendo in considerazione l’anzianità convenzionale come da art. 7 D.Lgs. 23/2015.
 - 7) Sono esclusi dall’applicazione dell’art.22 co.1) i datori di lavoro domestico.
 - 8) I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 148/2015), dovranno chiedere la prestazione con causale “COVID-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga. INPS circ. 47 pag. 11. Si rappresenta che il fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo (INPS 47 p. d.1.1-pag. 9). Per le aziende dell’artigiano e dei lavoratori somministrati sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga. (INPS 47 p. d.1.2-pag.9).
 - 9) La fruizione della CIGD per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine, salvo il caso in cui sia intervenuta, nei termini, una proroga del contratto ovvero una trasformazione.
 - 10) La verifica dei requisiti e delle condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD e nel verbale di accordo sindacale.
 - 11) La concessione del trattamento di CIGD mediante pagamento diretto da parte di INPS, avviene applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter, del D. Lgs. 148/2015, che prevede la trasmissione ad INPS dei Mod. SR41, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte di INPS.
 - 12) Come previsto al comma 1), dell’art. 22 del D.L 17/03/2020, n. 18, i datori di lavoro, che occupano più di 5 (cinque) dipendenti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono sottoscrivere un accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel quale si dà atto che il ricorso alla CIGD si è reso necessario a seguito degli effetti diretti ed indiretti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte. Si considera altresì esperito l’accordo con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. INPS circ. 47. Trascorso tale periodo, in mancanza di riscontro da parte delle OO.SS., il datore di lavoro presenterà istanza di CIGD, allegando l’informativa preventiva inviata alle OO.SS. Si conviene che, ai fini del raggiungimento di tale accordo ovvero del completamento e/o perfezionamento delle relative procedure, le Parti Sociali firmatarie della presente intesa potranno attivare ogni utile modalità anche in sede territoriale.
 - 13) Sono dispensati dalla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto precedente i datori di lavoro che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti. Per agevolare le rilevazioni statistiche, si richiede l’impegno a detti datori di lavoro di fornire informativa alle OO.SS.
 - 14) Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e oneri accessori.
 - 15) L’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

PROCEDURA OPERATIVA PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DI CIGD

Per la presentazione delle domande di CIG in deroga alla Regione Abruzzo sarà **obbligatorio** utilizzare la procedura informatica, messa a disposizione dalla Regione Abruzzo.

La registrazione e l’accesso a tale procedura sarà consentito **esclusivamente** attraverso l’utilizzo di una identità digitale SPID (<https://www.spid.gov.it/>)

Il datore di lavoro può delegare la presentazione della domanda di CIGD, anche a soggetti diversi (es. Consulente del lavoro, altro soggetto), purchè in possesso di specifica delega e delle credenziali di accesso (SPID).

In caso di datore di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 5, è necessario allegare il verbale di accordo redatto sul modello CIGD_COVID19 e copia del documento di identità del legale rappresentante/datore di lavoro.

I datori di lavoro che intendono beneficiare della CIG in Deroga, al fine di evitare ritardi nella erogazione ai lavoratori interessati dalla presente intesa delle misure di sostegno al reddito, devono trasmettere la richiesta di intervento di CIG in deroga, entro 15 giorni dal termine delle procedure legate all'accordo sindacale di cui sopra, utilizzando la procedura informatica regionale.

Si rappresenta che, ad oggi, le domande di CIGD devono assolvere l'obbligo dell'imposta di bollo. Si precisa che le Regioni hanno richiesto al competente Ministero di eliminare tale obbligo a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, devono comunicare ai lavoratori interessati il periodo di sospensione.

La casella di posta elettronica certificata, (PEC), l. indicata dal datore di lavoro/rappresentante legale riportata nella domanda, costituisce il riferimento per le eventuali successive comunicazioni da effettuare da parte dell'Amministrazione.

Le autorizzazioni delle istanze di cassa integrazione in deroga saranno effettuate dalla Regione Abruzzo sulla base delle risorse disponibili. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire solo in caso di effettiva copertura finanziaria da parte di risorse dello Stato e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate. La Regione non potrà emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

Il monte ore a preventivo dell'istanza presentata, rappresenta il limite massimo di integrazione salariale per il periodo oggetto di domanda e non può essere superato a consuntivo.

Quando la determina di autorizzazione della domanda è stata approvata, non è più possibile modificare il monte ore. E' possibile ripresentare una nuova istanza qualora il limite massimo delle 9 settimane non sia stato ancora utilizzato.

Il competente Servizio Lavoro della Regione Abruzzo, istruisce in ordine cronologico le istanze di CIGD presentate sul portale della Regione Abruzzo, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e provvedendo a comunicare al richiedente, a mezzo PEC, l'eventuale sospensione dell'istruttoria, la richiesta di integrazione documentale e i provvedimenti di diniego.

Il Servizio Lavoro della Regione Abruzzo trasmette, a mezzo PEC, la relativa Determinazione Dirigenziale di autorizzazione, concessione e pagamento, corredata dall'elenco delle istanze istruite con esito positivo a:

1. INPS Direzione Regionale Abruzzo, ai fini della erogazione del sostegno al reddito, nei limiti delle risorse disponibili;
2. Ispettorato Interregionale del Lavoro.

L'I.N.P.S., a seguito dell'autorizzazione della Regione Abruzzo, effettuate le verifiche di propria competenza nei confronti dei datori di lavoro beneficiari della CIG in deroga, provvede al relativo pagamento.

Qualora l'I.N.P.S. rilevi motivi ostativi alla liquidazione della relativa indennità provvede a darne comunicazione alla Regione Abruzzo.

MODULISTICA ALLEGATA ()**

- Mod. **CIGD_COVID19** - Accordo sindacale – Richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (per aziende con più di 5 dipendenti);

Il presente Verbale e il fac-simile del verbale di accordo sindacale, Mod. CIGD_COVID19 (anche in formato editabile), sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it.

DISPOSIZIONI FINALI

Le parti si impegnano a monitorare l'andamento dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni in caso di nuove precisazioni sulla operatività delle disposizioni in materia, ivi compreso le problematiche dei fondi. Si impegnano inoltre a proseguire il confronto con il Governo anche in relazione ai temi relativi all'esclusione del campo di applicazione della cassa in deroga per i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020, anche in considerazione degli emendamenti presentati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché da Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali in sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro si riservano di procedere al monitoraggio dell'attuazione del medesimo e di apportarvi eventuali integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione nonché al fine di valutare qualsivoglia ulteriore intervento legato a risorse aggiuntive di competenza della Regione Abruzzo che dovessero rendersi disponibili.

Le Parti si impegnano a curare la massima informazione dei contenuti dell'Accordo e delle successive procedure attuative, fermo restando l'avvio delle procedure successivamente alla pubblicazione della comunicazione sul portale regionale e secondo i modelli standard ivi previsti.

Alle ore 19.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore al Lavoro
Pietro Fioretti

- Regione Abruzzo
- Direzione Regionale I.N.P.S.
- Ispettorato Interregionale del Lavoro
- CGIL Abruzzo
- CISL Abruzzo
- UGL Abruzzo
- UIL Abruzzo
- C.N.A. ABRUZZO
- CONFCOMMERCIO ABRUZZO
- CONFAGRICOLTURA
- CONFINDUSTRIA ABRUZZO
- CONFAPI ABRUZZO
- CASARTIGIANI ABRUZZO
- CONFESERCENTI
- C.I.A. CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
- CONFOPERATIVE ABRUZZO
- CISAL ABRUZZO
- CONFSAL ABRUZZO
- ANPAL SERVIZI SPA

In qualità di invitati e osservatori, partecipano, con facoltà di sottoscrivere il documento approvato, anche i rappresentanti di:

- CONFPROFESSIONI ABRUZZO
- Ordine dei COMMERCIALISTI L'AQUILA
- Ordine dei COMMERCIALISTI CHIETI
- Ordine dei COMMERCIALISTI PESCARA
- Ordine dei COMMERCIALISTI TERAMO
- Ordine dei COMMERCIALISTI LANCIANO
- Ordine dei COMMERCIALISTI VASTO
- Ordine dei COMMERCIALISTI AVEZZANO
- Ordine dei CONSULENTI DEL LAVORO
- CLAAI ABRUZZO
- COLDIRETTI ABRUZZO
- CONFARTIGIANATO ABRUZZO
- LEGACOOP ABRUZZO
- COPAGRI ABRUZZO
- FEDERPESCA
- IMPRESAPESCA
- COGEVO
- UNCI
- CONAPI
- CONFLAVORO
- ANIAC
- ANPIT
- ANCE
- CISAL
- API
- CSE